

VERSO IL CONCORSO ISPETTIVO *

Finalmente?

Ormai se n'era persa la memoria quando, un po' a sorpresa, è apparso in gazzetta ufficiale (serie generale, n.45 del 23-2-07) il decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 16-1-07 in cui si autorizza il M.P.I. a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato di 130 dirigenti tecnici (già ispettori tecnici) dopo che, all'incirca due anni e mezzo fa, un analogo provvedimento (in gazzetta ufficiale n.224 del 26 settembre 2005), privo di seguito, aveva autorizzato un reclutamento, invero risibile, di 15 unità. In tutto fa 145 ed è una cifra ragguardevole, benchè insufficiente a coprire la pianta organica di 407 unità (di cui alla Tabella A allegata al regolamento di organizzazione dell'ex MIUR, n.319 dell'11-8-03, peraltro in via di preannunciata revisione), se si considera che attualmente sono in servizio meno di 200 dirigenti tecnici, una buona parte dei quali reclutati, negli ultimi anni, su base politica, come «esperti esterni», sembrerebbe nella percentuale massima consentita dalla legge (cfr. art.19, comma 5-bis, d.lgs. 165/01) e la cui specifica qualità professionale resterebbe tutta da verificare, se – come è stato scritto – la comunità scolastica, quando viene a contatto con tali figure, non ne riconosce l'autorevolezza (dal sito www.flcgil.it del 19-3-07). E a buona ragione – potrebbe aggiungersi – quando tra i prescelti si leggono nomi di docenti già in pensione, di funzionari amministrativi ministeriali, di dirigenti scolastici della cui produzione scientifica e delle cui esperienze riferibili ai nuovi compiti da svolgere poco si sa (ma sicuramente siamo noi ad essere poco informati).

Sembra dunque non più eludibile l'attivazione di procedure selettive dopo che per anni – come legge e, ancor prima, costituzione impongono (e ne sono trascorsi ben diciotto dall'ultimo concorso bandito nel 1989) – l'amministrazione ha scientemente esautorato la funzione ispettiva tecnica, rendendola del tutto marginale nei processi di riforma del sistema scolastico.

Già, ma quali procedure selettive? E come?

Un po' di storia

Ogniqualevolta si prova ad abbozzare un profilo storico della scuola italiana appare istintivo prendere le mosse dalla legge istitutiva, c.d. legge Casati n.3725 del 13 novembre 1859, che dedica parte del titolo I agli ispettori. Ma gli ispettori di cui qui si discorre nascono nell'ordinamento scolastico solo con la legge 30-7-73, n. 477, recante delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello stato, il cui art.4 dispone il «riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale [con] le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di **esperti professionali** utilizzati dall'amministrazione scolastica **per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione**».

Al riguardo il legislatore delegato, nel procedere al suddetto riordino, si è trovato di fronte a due preesistenti figure (presenti, peraltro, solo nel settore della scuola elementare), quella dell'ispettore centrale (ex art.10, t.u. n.577/28) e quella dell'ispettore scolastico (ex art.14, t.u. citato). Il primo, alle dirette dipendenze del ministero, provvede – vi si legge – al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici e attende altresì, su richiesta del direttore generale dell'istruzione elementare, a studi e indagini. Il secondo, alle dirette dipendenze del provveditore agli studi, è, di norma, assegnato a uffici subprovinciali dell'amministrazione (le circoscrizioni) con compiti di vigilanza sulle scuole elementari pubbliche e private; di autorizzazione all'apertura di scuole e di istituti privati; di conferimento delle reggenze ai direttori didattici; di rilascio dei certificati di servizio (c.d. qualifica) ai docenti sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; di decisione dei ricorsi contro i provvedimenti del direttore didattico in materia di congedi, supplenze, assegnazione delle classi; di irrogazione della sanzione disciplinare della censura. Trattasi – come ben si vede – di funzioni

prevalentemente di ordine burocratico-amministrativo, attualmente attribuite ad altri soggetti istituzionali, che non potevano più risultare in armonia con il rinnovato profilo di esperti professionali utilizzabili dall'amministrazione per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione. Di talché il legislatore delegato, con il d.p.r. 417/74 (il secondo dei cinque decreti delegati di base attuativi della legge 477/73), ha provveduto ad onorare, come meglio ha potuto, la delega.

In primo luogo, ha ridisegnato unitariamente la nuova funzione: sia gli ispettori centrali (nel frattempo transitati nei ruoli organici della neoistituita dirigenza amministrativa, ex d.p.r. 748/72) che gli ispettori scolastici (i cui ruoli e uffici sono contestualmente soppressi con l'art.125, d.p.r. 417/74, citato) assumono una spiccata valenza tecnica, mantenendo solo in via residuale alcune preesistenti competenze burocratico-amministrative. L'art.4 del decreto in parola, poi trafuso nell'attuale (vigente?) art.397 del t.u. 297/94 (salvo le ininfluenti modifiche legislative *medio tempore* intervenute: *infra*), è inequivoco. Lo si riporta testualmente in quanto idoneo a evidenziare – senza necessità di commento – la sua pregnante funzionalità nel pur rivisitato assetto autonomistico dell'intero sistema scolastico e formativo, oltreché ad accompagnare qualche ulteriore considerazione che seguirà.

Art.397 – Funzione ispettiva

1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

Conseguenzialmente, sempre il legislatore delegato, nel mentre ha scontato sul punto il vincolo della legge delega circa gli ispettori centrali già «dirigenti» (art.124, d.p.r.417/74: «Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, Tabella IX, Quadro B – annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748»), ha razionalizzato il sistema di reclutamento in termini di coerenza funzionale e di apertura alla carriera dirigenziale per un corpo professionale di altro profilo qualitativo, la cui dotazione organica nazionale è rideterminata in 600 unità: 45 per la scuola materna, 245 per la scuola elementare, 160 per la scuola media, 150 per la scuola superiore; contingenti peraltro modificabili ogni due anni con decreto ministeriale entro i limiti della complessiva dotazione (art.119, d.p.r. 417/74, citato).

Nell'accesso ai ruoli (e alla funzione «tecnica») si richiede, giustamente, la provenienza dalla docenza, integrata da almeno nove anni di ruolo, ovvero dalla funzione direttiva, quest'ultima senza alcun vincolo di anzianità, ma, come la prima, necessitante il possesso di laurea. I connotati specialistici della funzione impongono poi la canalizzazione dei percorsi, ovvero di quelli che oggi definiremmo «settori formativi», di cui è riflesso nelle tre prove concorsuali scritte, superate le quali si accede ad un'unica prova orale, cui segue, in caso di esito positivo, la valutazione dei titoli ed infine la formazione della graduatoria di merito. Circa le prove scritte, due vertono su contenuti comuni, afferenti a problemi pedagogico-didattici e agli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi della comunità europea; mentre una prova viene differenziata, concernendo – per la scuola materna ed elementare – argomenti socioculturali di carattere generale e – per la scuola media e superiore – argomenti attinenti alle discipline comprese in determinati settori, vale a dire linguistico-espressivo, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specificità professionali, dell'educazione fisica e sportiva (cfr.art.41 e art.119, d.p.r. 417/74, citato ed ora art.422, t.u. 297/74). Per quanto in prosieguo, giova

anticipare il contenuto del comma finale del sopramenzionato art.119, laddove è disposto che «per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti» l'amministrazione può sempre conferire specifici incarichi ispettivi al personale direttivo o docente.

La previsione legale era (art.39, d.p.r.417/74, ora art.420, comma sesto, t.u. 297/94) che i concorsi ispettivi dovevano essere banditi ogni due anni, mentre l'accesso all'ispettorato centrale risultava, ovviamente, subordinato alla vacanza di posti nella tabella organica allegata al già menzionato d.p.r. 748/72, ma comunque riservato – mediante concorso per titoli integrati da un colloquio – agli ispettori tecnici periferici con almeno tre anni di anzianità di servizio nel ruolo (norma non più in vigore, per quel che subito si dirà). Si sa poi com'è andata: concorsi a ispettore tecnico periferico banditi in ritardo e col contagocce, l'ultimo dei quali risale – lo si ripete – a 18 anni fa; concorsi a ispettore centrale mai attivati (o forse una sola volta) e i cui posti sono stati coperti dall'amministrazione con personale ministeriale attinto dai ruoli amministrativi o facendo ricorsi a criteri del tutto «politici». Fino a quando, dopo una lunga ed infruttuosa battaglia giudiziale intrapresa dagli interessati, non è intervenuta una disposizione infilata di soppiatto in un decreto-legge (art.5, d.l. 6-11-89, n.357), convertito con modificazioni dalla legge 27-12-89, n.417, che, richiamandosi ai consueti presupposti di straordinaria necessità e urgenza (sic!), ha unificato le due qualifiche con la creazione del ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, cui applicare, indistintamente, «le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico» ex d.p.r. 748/72, come già per gli ispettori tecnici centrali, con conseguente fuoriuscita dell'intera categoria dal comparto scuola. Certamente è stata riconosciuta una doverosa e dignitosa remunerazione economica alla funzione, però pagata con una sorta di «estraneità», perciò sottoposta con maggior facilità a un progressivo assottigliamento (da un organico di quasi 700 unità – sommando ai 600 ispettori tecnici periferici quelli centrali – a 500, infine a 407) e soprattutto – lo si è già rimarcato – sempre più esautorata sino ad essere consegnata ad una posizione di assoluta irrilevanza.

Ipotesi possibili (e un suggerimento)

Preliminarmente, servono ancora gli ispettori tecnici, o dirigenti tecnici che dir si voglia? Qualcuno dubita della loro utilità in un contesto fortemente mutato, nel quale le scuole hanno acquisito l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca – sperimentazione – sviluppo e possono avvalersi di organismi appositi, peraltro in via di ridefinizione (Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia, con presìdi periferici presso gli uffici territoriali dell'amministrazione, Invalsi), lasciando così trasparire il timore – o la diffidenza – che queste nuove figure possano sortire, in definitiva, effetti intralcianti sulla (libera?) esplicazione dell'autonomia funzionale intestata ad ogni singola istituzione scolastica e formativa. Per contro è stata persuasivamente affermata l'esigenza di un corpo professionale, qualificato e selezionato, stabilmente incardinato nel sistema con compiti consulenziali, di assistenza tecnica e di vigilanza nei confronti di istituzioni scolastiche e formative che non possono di certo agire in assoluta autoreferenzialità, sicché il suddetto corpo professionale dovrebbe e potrebbe sostenere con sistematicità le medesime nella «realizzazione e gestione delle necessarie connessioni intersistemiche e intervenire a garanzia della omogenea qualità degli esiti di apprendimento»: così nel sito della flcgil del 19-3-07, citato, in perfetto stile sindacalese, ma con contenuti pienamente condivisibili. Così come è piena la convinzione che la funzione in discorso non possa essere assolta da soggetti estranei – per formazione e provenienza – al mondo della scuola e temporaneamente distolti dalle loro funzioni istituzionali, da soggetti – personale docente o dirigente – individuati su base fiduciaria e politica, da soggetti distaccati presso agenzie e/o uffici dell'amministrazione e non sottoposti al vaglio di specifiche e rigorose prove selettive. Continuiamo invece a respingere la riproposizione di una figura «terza», già teorizzata negli anni settanta da una singolare dottrina; quasi una suprema magistratura scolastica, svincolata dall'amministrazione (ci stava scappando di scrivere «contrapposta» all'amministrazione) perché partecipe della libertà d'insegnamento in quanto esprimerebbe (alla pari della dirigenza scolastica) una «forma differenziata della

funzione docente»: formula equivoca, confusa, di incerta decifrazione, oltrech  inconsistente sul piano giuridico. Mentre   fuor di dubbio – per coerenza ed esigenza di sistema e per esplicito dettato normativo – l’incardinamento degli ispettori o dirigenti tecnici nell’amministrazione, dovendo essi operare sulla base di direttive e di programmi intestati all’organo politico di vertice (il ministro), ancor pi  dopo l’attribuzione dell’autonomia «funzionale» ai luoghi istituzionali deputati alla progettazione–erogazione–rendicontazione del servizio scolastico. Direttive e programmi che, pur vincolanti in senso lato, lasciano ampi margini operativi di libert  tecnico-professionale, non potendo (e non dovendo) di certo tradursi in qualsivoglia consegna di «esatto e scrupoloso adempimento», secondo rigidi modelli uniformi ed «entro e non oltre».

Dunque, il concorso ispettivo si far . E l’amministrazione – a prestar fede alla recente informativa resa ai sindacati – intende espletarlo entro il prossimo febbraio (ci sembra con incauto ottimismo!), al riguardo essendosi gi  peritata di insediare un apposito gruppo di lavoro che studier  i complessi profili della procedura concorsuale, affiancato dall’ufficio legislativo del ministero, in uno con la definizione della platea dei destinatari, attesoche sulla vecchia normativa contenuta nel pi  volte menzionato d.p.r. 417/74 (e poi confluita, con modifiche marginali, nel t.u. n.297/74) si sono innestate le disposizioni dettate dal d.lgs. 165/01, con conseguenti problemi di compatibilit .

Per il vero, il gi  illustrato sistema di reclutamento alla luce delle disposizioni figuranti nel t.u. 297/94 potrebbe, con qualche aggiustamento in esito alla normativa sopravvenuta, ritenersi valido in punto di diritto: tre prove scritte, una prova orale, valutazione dei titoli, formazione della graduatoria finale; con l’accesso esclusivamente riservato al personale docente in possesso di laurea e con almeno nove anni di ruolo nonch  ai dirigenti scolastici.

Non dovendo sussistere dubbi sul fatto che la procedura concorsuale debba svolgersi a livello nazionale, un primo aggiustamento dovrebbe concernere, a nostro avviso, la preselezione, aperta a tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti legali di partecipazione, secondo le

modalità definite dal generale regolamento governativo per l'accesso alla dirigenza pubblica (d.p.r. 272/04) e di recente fatte proprie dal legislatore in tema di reclutamento della dirigenza scolastica (l. 296/06, c.d. finanziaria per il 2007), che ha sostituito l'aberrante preselezione per titoli con effetto di sbarramento (tuttora formalmente figurante nell'art.29 del d.lgs.165/01) con una libera preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale. Dovendosi ragionevolmente presumere che il numero dei candidati sarà pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, l'amministrazione dovrà predisporre una prova preselettiva, consistente in un test articolato in quesiti a scelta multipla [o altrimenti], riguardanti l'accertamento delle conoscenze previste dal bando, nonché il possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logica del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi; prova preselettiva che è bene sia strutturata e gestita da società specializzate, comprese la correzione con procedure automatizzate e la conseguente formazione della graduatoria, che così individuerà i candidati da ammettere alle successive prove scritte, in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso. Assicurata in partenza la parità di *chances*, non dovrebbero temersi i rischi di un contenzioso o profili di illegittimità costituzionale.

Un secondo aggiustamento dovrebbe poi riguardare l'eliminazione della canalizzazione dei percorsi, in considerazione della già avvenuta eliminazione dei settori formativi in materia di accesso alla dirigenza scolastica (cfr. l.296/06, citata) che, stante la sua natura infungibile, prevalentemente tecnica più che genericamente amministrativa, in larga misura coincide, obiettivamente, con la dirigenza di cui si discorre (*infra*). L'obiezione che occorre assicurare la specificità disciplinare nei settori della scuola media e superiore, pur non priva di validità, può essere superata alla luce di almeno due considerazioni. In primo luogo il profilo professionale del dirigente tecnico è ad ampio spettro (cfr.art.397, t.u.297/84, *supra*), sì da rendere residuale la competenza nella singola disciplina o materia scolastica. In secondo luogo i settori disciplinari,

per quanto li si voglia dettagliare, restano sempre – lo si è già evidenziato – piuttosto elastici, per non dire generici, a meno che non si pensi di polverizzarli (e in tal caso sorgerebbero problemi di non poco momento). A tal ultimo riguardo, qualora fosse necessario accertare la competenza contenutistica sulla materia insegnata dal singolo docente, l'amministrazione potrebbe sempre conferire incarichi «ispettivi» (suscettibili di esiti sanzionatori) *ad hoc*, secondo la previsione – già menzionata – di cui all'art.119, u.c., d.p.r.417/74, non riprodotto nel t.u.297/94, è vero, ma da ritenersi vigente alla luce dell'art.676 del medesimo, rubricato «*Coordinamento finale*», che così recita: «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante: quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». E non pare ragionevole ritenere che la disposizione dell'art.119, u.c., citato, risulti affetta da incompatibilità.

Ma si diceva dell'innesto delle norme contenute nel d.lgs.165/01 sulla preesistente disciplina di settore. A nostro giudizio occorre considerare soprattutto gli articoli 28 («*Accesso alla qualifica di dirigente*») e 19 («*Incarichi di funzioni dirigenziali*»). Ai sensi dell'art.28, 2° comma l'accesso alla dirigenza tecnica sembrerebbe testualmente aperto, tra gli altri, a tutti i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di diploma di laurea. Non solo ai docenti, allora, ma anche ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e anche – al di fuori della scuola – alla pleora dei funzionari direttivi o equiparati di tutte le pubbliche amministrazioni, catasto compreso. Ed è un'ipotesi rafforzata dal fatto che i dirigenti tecnici sono inquadrati contrattualmente nella prima area della dirigenza amministrativa, aspecifica e fungibile, per le ragioni contingenti già messe in risalto nell'*excursus* storico, sicuramente, ma tant'è. Per contro, alla stregua di un'interpretazione logica e finalistica, la previsione normativa testé rassegnata non pare potersi applicare ad una

dirigenza «tecnica», cioè contrassegnata da connotati (e provenienze professionali) altamente specialistici o quantomeno specificamente settoriali. Resta il fatto, però, che *in sedes materiae*, diversamente per quanto statuito per la dirigenza medica (art.26) e per la dirigenza scolastica (art.29), manca una norma speciale. È un bel problema per il gruppo di lavoro ministeriale e per l'ufficio legislativo di Viale Trastevere, impegnati a studiare le «compatibilità» fra la normativa del d.lgs.165/01 e quel che è ritenuto «l'ineludibile riferimento» al t.u. 297/94. Prescindendo dal funzionario del catasto alla ricerca di un lavoro più creativo, come si comporterebbe –poniamo– un docente escluso perché in possesso di otto e non almeno nove anni di ruolo?

Degli incarichi di dirigente tecnico a personale esperto «esterno», di cui è parola nel citato art.19, abbiamo già discusso. Qui mette conto incidentalmente richiamare le due ultime sentenze della corte costituzionale nn.103 e 104 del 19 marzo 2007. Astraendo dalle contingenze specifiche (opposizione di alcuni direttori generali dell'ex MIUR e di aziende ospedaliere della regione Lazio alla cessazione *ex lege* dei rispettivi incarichi già conferiti senza che vi fosse una previa valutazione dei risultati, per il principio del c.d. *spoil system*), l'alto consenso ha dichiarato l'illegittimità di incarichi esclusivamente fiduciari, e della loro revoca *ad libitum*, che non siano limitati alle figure apicali in stretta vicinanza con l'organo politico: capi dipartimento e segretari generali, ovvero capi di gabinetto attesoché, in buona sostanza, con pareri, proposte, studi e consulenze, determinano le decisioni politico-amministrative, o almeno v'incidono fortemente. Laddove, per tutte le altre figure dirigenziali, dirigenza tecnica inclusa, dovrebbero valere le competenze professionali rigorosamente accertate con pubblici concorsi, per essere messe a servizio della nazione (più che del politico di turno), assicurando l'imparzialità e il buon andamento (leggasi: efficacia-efficienza-economicità) dell'amministrazione: artt.97 e 98 cost.

Ma sempre nell'art.19, al comma 10, è previsto che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali (e tali, in proposito, vanno ora considerate le singole istituzioni scolastiche e formative) possono svolgere funzioni ispettive di consulenza, studio e ricerca.

Sicché un dirigente scolastico, che per provenienza, studi, esperienza e superamento di prove concorsuali sostanzialmente simili a quelle previste per gli ispettori tecnici (i contenuti della terza prova scritta di legislazione scolastica possono ben considerarsi diluiti nelle altre due prove scritte e nelle prove orali positivamente sostenute) volesse richiedere un incarico di dirigente tecnico (corroborato da adeguati titoli), avrebbe quantomeno argomenti solidi in punto di diritto? E se così fosse, si potrebbe arrivare alla saturazione dei 145 posti disponibili, con ciò precludendo, in radice, l'ingresso nella funzione a quei docenti (prescindiamo qui dai direttivi delle altre pubbliche amministrazioni) che facciano valere il combinato disposto dell'art.28, d.lgs.165/01 e dell'art.422, t.u. 297/94?.

Il lettore potrà trovare alquanto forzato, se non irritante, questo che pare un gioco degli specchi. Perciò arriviamo al dunque e diciamo che tutta la sapienza, e la prudenza, di gruppi di lavoro e di uffici legislativi (nonché dei sindacati, che pure vorranno dire la loro) non basteranno per escogitare soluzioni al riparo da un contenzioso che può presumersi alluvionale (l'ultimo concorso ordinario a dirigente scolastico *docet*: e difatti per spegnerlo è dovuto intervenire il legislatore). Potrebbe stimarsi sensato – la buttiamo lì – prefigurare un doppio canale di reclutamento, con il cinquanta per cento dei posti riservati ai docenti secondo la procedura contenuta nel t.u. 297/94 (con gli aggiustamenti già suggeriti) e con l'altro cinquanta per cento riservato ai dirigenti scolastici tramite concorso per titoli e colloquio, con conseguente salvezza del principio costituzionale e del prestigio della funzione. Ma rimaniamo dell'avviso che occorrerà pur sempre la «copertura» di una legge. Meglio: di un decreto-legge. D'altronde, se con un decreto-legge si è proceduto all'unificazione del ruolo degli ispettori tecnici periferici e centrali, dopo estenuanti ed infruttuose vicende giudiziarie durate quindici anni (*supra*), se con decreto-legge, convertito a colpi di fiducia, si è disarticolata la c.d. riforma Moratti, con esiti di dubbia costituzionalità, a buona ragione potrebbero allegarsi motivi di straordinaria necessità e

urgenza per dotare la scuola dell'autonomia, in tempi rapidi e con modalità lineari, di un corpo professionale competente e riconosciuto non meno necessario per il suo auspicato decollo.

... E non di meno

Siamo dunque convinti che il legislatore deve costruire l'intelaiatura che poi guiderà l'amministrazione nella predisposizione e successiva emanazione del bando concorsuale. Ma, nella circostanza, dovrebbe altresì farsi carico – occorrendo – di un piccolo sforzo finanziario, previa indicazione della copertura, per remunerare adeguatamente i soggetti su cui graverà l'organizzazione e la gestione della procedura concorsuale: i commissari, i segretari, i sorveglianti e chi dovesse, anche episodicamente, riuscire coinvolto.

È certo che in questo pur singolare paese esistono persone scrupolose, disposte ad impegnarsi in metodiche e sostenute preparazioni per conseguire obiettivi di miglioramento e/o di carriera professionale, con proprio appagamento e contestuali indubbi benefici per l'amministrazione che ne riceve le prestazioni.

Queste persone meritano rispetto e non possono vedersi vanificate le proprie aspettative (anzi: i propri diritti), in sede concorsuale, già da sorveglianti non qualificati, distratti, inopportunaemente indulgenti se non complici dei soliti furbi adusi a barare sulle «regole del gioco». Se necessario si faccia ricorso alle forze dell'ordine in funzione di vigilanza, e che non siano della caserma accanto.

Queste persone hanno il diritto di pretendere che i propri elaborati vengano letti ed **effettivamente** corretti da commissioni al completo, presidente compreso e sempre presente, nonché valutati con criteri coerenti e trasparenti. Dell'ultimo concorso a dirigente scolastico, in procinto di essere concluso, abbiamo letto di una marea di ricorsi al giudice amministrativo (analizzandone una cospicua parte) in cui si lamentava che su interi elaborati non vi fosse il minimo segno di attenzione, risultati corretti, lungo l'intero arco di una giornata financo priva della pausa-pranzo, in una media di due-tre minuti cadauno (facendo dei semplici conti dai

verbali delle commissioni), ovvero valutati con riferimento a cervelotiche griglie che attribuivano, nelle singole voci, giudizi tutti positivi – non di rado anche eccellenti – per poi mettere capo ad un giudizio di sintesi negativo!

Queste persone hanno sempre il sacrosanto diritto di essere giudicate da soggetti che, almeno sulla carta (concorsi superati, esperienze documentate e coerenti con i contenuti delle prove richieste, titoli, pubblicazioni ... e magari un adeguato equilibrio emotivo in esito a un semplice colloquio preliminare con il responsabile dell'organizzazione), possano dimostrare una preparazione quantomeno pari alla loro! Li si cerchi e li si incentivi. Non ci si affidi a meccanismi che non siano trasparenti nella loro nomina o piegati alla necessità di risparmiare sul trattamento di missione. E si accerti che conoscano i «fondamentali», perché ci è capitato di leggere una sentenza di un tribunale amministrativo che ha accolto un ricorso di candidati al concorso a dirigente scolastico per il motivo assorbente che la seconda prova scritta, anziché configurarsi tecnicamente come un progetto, riproponeva l'articolazione di un saggio, in misura talmente macroscopica da indurre il giudice a pronunciare direttamente senza alcun bisogno di avvalersi di un esperto!

Queste persone vogliono legittimamente un controllo sistematico dell'intera procedura concorsuale da parte degli uffici preposti alla sua gestione, che ben dovrebbero impegnare all'uopo i dirigenti amministrativi per prevenire e sanzionare eventuali violazioni di norme giuridiche ovvero i dirigenti tecnici (dato che siamo in tema) che, tra l'altro, potrebbero ben assistere alle prove orali per verificare se effettivamente le commissioni si attengono ai criteri e ai contenuti statuiti nel bando concorsuale oppure non indulgano in domande estemporanee, sparate con sovrana libertà.

Non ci piacerebbe riassistere a trasmissioni televisive in cui coloro che – con chiara evidenza – non possono ritenersi del tutto esenti da responsabilità, messi alle strette, farfugliano improbabili scuse per chiamarsi fuori.

Si è detto che la scuola dell'autonomia ha bisogno di una dirigenza tecnica altamente specialistica e di riconosciuta professionalità. Non la si deluda.

- Francesco NUZZACI-

* in Scuola&Amministrazione, n.9, maggio 2007